

I DECRETI IN CORSO DI ELABORAZIONE SUL  
RISPARMIO ENERGETICO E DEMAND  
SIDE MANAGEMENT

Ing. Luciano BARRA

Sono in avanzata fase di definizione due decreti del Ministro dell'industria, in concerto con il Ministro dell'ambiente, che costituiranno un importante strumento per accelerare le iniziative di uso razionale dell'energia, risparmio energetico e corretta gestione della domanda.

L'iniziativa giunge in una fase nella quale c'è generale consenso sull'esigenza di agire con decisione sull'efficienza energetica, come strumento per conseguire obiettivi ambientali, per migliorare la sicurezza energetica, per orientare l'innovazione tecnologica degli apparecchi di uso finale.

I due decreti si originano dalle relative disposizioni contenute nei decreti legislativi 79/99 e 164/00, di riassetto dei settori dell'elettricità e del gas naturale.

Più precisamente, il decreto legislativo 79/99 stabilisce, all'art. 9, comma 1, che i distributori di elettricità perseguano l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali secondo obiettivi quantitativi determinati con apposito decreto ministeriale.

Parimenti, l'art. 16, comma 4, decreto legislativo 164/00 prevede che le imprese di distribuzione del gas naturale perseguano il risparmio energetico (e, in aggiunta, lo sviluppo delle fonti rinnovabili), secondo obiettivi quantitativi e principi di valutazione dell'ottenimento dei risultati individuati con decreto ministeriale.

Per l'analogia degli obiettivi e delle previsioni contenute nei due decreti legislativi, i relativi decreti attuativi sono simili.

I principali contenuti dei due decreti ministeriali sono:

- a) La determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico, unitamente alle modalità di ripartizione dei medesimi obiettivi tra le imprese di distribuzione;
- b) La fissazione dei criteri generali per la progettazione e l'attuazione di interventi di risparmio energetico;
- c) La definizione delle modalità per il controllo della attuazione degli interventi.

Gli obiettivi quantitativi nazionali, fissati sulla base dell'esperienza dell'Amministrazione e del confronto con esperti del settore, sono realisticamente ambiziosi: l'entità complessiva è pari a 0,2 Mtep nel 2002, e si incrementa fino a 2,9 Mtep nel 2006, tenendo conto che i risultati ottenuti nell'ambito di un determinato progetto concorrono al conseguimento degli obiettivi di un distributore per un periodo di cinque anni. L'effetto complessivo può essere stimato ricordando che il fabbisogno lordo complessivo di energia nel 2000 è stato pari a circa 185 Mtep. Poco meno del 60% dell'obiettivo sarà a carico dei distributori di energia elettrica, mentre la quota restante sarà a carico dei distributori di gas naturale.

Nel decreto elettricità si parte da 0,1 Mtep nel 2002 e si giunge progressivamente a 1,6 Mtep nel 2006; nello stesso periodo, nel decreto gas si parte ancora da 0,1 Mtep per giungere a 1,3 Mtep; è previsto, comunque, che qualora il distributore non consegua la quota di suo competenza dell'obiettivo dell'anno 2002 può effettuare la compensazione entro il successivo biennio, senza incorrere in sanzioni. Tenuto conto che, in entrambi i casi, possono essere conteggiate anche misure attuate nel 2001, si tratta di conseguire ogni anno un risparmio medio aggiuntivo di circa 0,3 Mtep/anno con il decreto elettricità e di 0,25 Mtep/anno con il decreto gas.

Al 2006, si stima che si otterrà una riduzione della spesa connessa alle importazioni di prodotti energetici di circa 1.000 miliardi di lire.

I benefici ambientali consistono nella corrispondente riduzione delle emissioni inquinanti e, in particolare, in un taglio alle emissioni di gas ad effetto serra di circa 7,5 milioni di tonnellate di anidride carbonica.

Nell'individuazione degli obiettivi si è tenuto conto della circostanza che esiste già un'adeguata disponibilità sul mercato di prodotti caratterizzati da elevata efficienza, tale da consentire che i medesimi obiettivi siano conseguibili senza attendere ulteriori innovazioni.

Si sono considerate anche le iniziative in atto in altri paesi: in Gran Bretagna gli obiettivi sono inferiori a quelli italiani, ma l'obbligo è indirizzato solo ai clienti che consumano meno di 12.000 kWh/anno, dunque una parte degli utenti; nello stesso paese, inoltre, è stata recentemente introdotta una ulteriore norma funzionale alla riduzione delle emissioni di gas serra, che include misure per l'incremento dell'efficienza negli usi finali. Gli obiettivi italiani sono invece dello stesso ordine di quelli californiani e simili anche a quelli danesi.

Nei decreti, tenuto conto del processo di decentramento delle competenze, viene evidenziato il ruolo di programmazione energetica delle regioni, le quali possono individuare propri obiettivi e modalità di conseguimento, la cui coerenza con gli obiettivi nazionali viene verificata annualmente in sede di Conferenza unificata. In mancanza di atti di programmazione regionale, ciascun distributore dovrà conseguire un obiettivo proporzionale alla quota di energia da esso distribuita.

I distributori potranno conseguire i rispettivi obiettivi agendo direttamente, tramite società controllate o tramite società terze operanti nel settore dei servizi energetici.

Le funzioni di verifica e controllo sono svolte dalle regioni per quanto attiene alla coerenza con le rispettive programmazioni, e dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas per quanto concerne la verifica di conseguimento degli obiettivi nazionali. L'Autorità è altresì incaricata di predisporre, sentite regioni, operatori e ogni altro soggetto interessato, le linee guida per la preparazione e l'attuazione dei progetti, nonché di tener conto, nella regolazione delle tariffe, degli eventuali extra costi connessi alla realizzazione degli interventi, e di applicare le eventuali sanzioni, che saranno proporzionali e comunque superiori all'entità degli investimenti necessari a compensare le inadempienze. Regioni ed Autorità possono concordare intese specifiche per coordinare le rispettive attività di controllo e verifica.

Per il risparmio energetico annuo conseguito con un determinato progetto sono rilasciati dall'Autorità titoli annuali di efficienza energetica: si tratta di titoli commerciabili, che sono oggetto di mercato tra i detentori e i distributori sottoposti alle disposizioni dei decreti. L'introduzione di tale strumento risponde alla esigenza di stimolare un libero mercato dell'efficienza energetica, benefico per la riduzione dei costi connessi ai relativi progetti, e coerente con il processo in atto di liberalizzazione del mercato energetico.

Ai due decreti sono annesse delle tabelle, nelle quali sono riportate le tipologie di interventi e misure da porre in atto per conseguire i previsti obiettivi di incremento della efficienza energetica negli usi finali di energia. Più precisamente, ciascun decreto include due tabelle: con la prima sono indicati le misure per il risparmio del vettore energetico distribuito dalle imprese di distribuzione, che dovrà concorrere al conseguimento dell'obiettivo complessivo per non meno del 50%. Nella seconda tabella sono riportate tipologie di misure per il risparmio di altri combustibili. In ogni caso, si prevede che siano

impiegati prodotti, apparecchi e componenti della migliore qualità energetica, certificati secondo le norme disponibili e applicabili.

Si valuta che, con l'entrata in vigore di questi due importanti decreti, nel quinquennio di riferimento saranno attivati investimenti per 6-7.000 miliardi di lire, che potranno stimolare l'innovazione dei prodotti di uso finale in un settore che avrà ampio sviluppo: qualora l'industria nazionale che sarà coinvolta, tradizionalmente molto attiva, saprà vedere questo strumento come occasione di ulteriore sviluppo, potrà conseguire una maggiore competitività e più ampie quote di mercato.